



UDIENZA DI RIPARTO E RAPPORTI CON LA CANCELLERIA

CONVEGNO MODALITA' OPERATIVE DEL DELEGATO CONTABILE
NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

28 Marzo 2023

Relatore: Dr.ssa Carolina Rago



DIGITALIZZAZIONE ATTI

- Tutti i mandati di pagamento (PVP, Notai ecc.) non saranno più cartacei ma telematici. Il Notaio deposita l'istanza chiedendo l'autorizzazione al pagamento a cura dell'esperto contabile. Non troveremo più nella cartetta l'originale;
- Il decreto di trasferimento sarà da adesso in avanti anch'esso telematico. Il Giudice firma digitalmente il decreto e appone in alto a sinistra il seguente provvedimento esemplificativo: «Il G.E. Dr. Maurizio Atzori, letta l'istanza DICHIARA VISTO AGLI ATTI. Decreto di trasferimento emesso Dott.Maurizio Atzori. 08/03/2023» Non troveremo più nella cartetta l'originale del decreto con il fascicolo dell'Ufficio Notai

**Istanza di liquidazione
per IMPOSIZIONE FISCALE
ONORARIO
RESTITUZIONE SOMME ALL'AGGIUDICATARIO**

**All'Ill.mo Signor Giudice Istruttore
Dott. MAURIZIO ATZORI**

Procedura n.
Lotto n. 3
Contro
Notaio Delegato Dott.

Premesso che l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore delegava me Notaio ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. alle attività di vendita dell'immobile compendio della procedura divisionale in epigrafe, e alle attività di trascrizione, registrazione e voltura catastale.

Visto quanto disposto dal D.M. 227 del 15 ottobre 2015 :

SI CHIEDE

Al Giudice Istruttore di voler liquidare gli importi sotto indicati e di autorizzare l'esperto contabile ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. In particolare:

- **Euro 3.119,60** al Notaio Delegato Dott. _____ a titolo di imposizione fiscale e gravami per gli adempimenti successivi al decreto di trasferimento mediante bonifico bancario a favore del Notaio delegato (**Allegato 1**)
- **Euro 1.732,40** al Notaio Delegato Dott. _____ a titolo di onorario (**Allegato 2**)
- **Euro 495,40** all'aggiudicatario _____ per la restituzione della somma residua delle spese richieste in via presuntiva in sede di conteggi mediante bonifico bancario (**Allegato 3**)

Si allega IBAN del Notaio delegato.

Atto firmato digitalmente
DAL NOTAIO
Dott.

Lotto Unico



Il Notaio Dott. delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice
dell'Esecuzione in data alle attività di vendita
dell'immobile costituente il lotto unico oggetto della procedura esecutiva
n. R.G.E., e alle attività di trascrizione, registrazione e voltura
catastale, sottopone il seguente **DECRETO DI TRASFERIMENTO DI
PROPRIETA'** predisposto a propria cura ed ai sensi di legge, relativo alla
procedura esecutiva immobiliare promossa da:

. , con sede in
Bologna (BO), C.F.

CONTRO

nata a , C.F.

E

nato a ,

C.F. (.

IL NOTAIO DELEGATO

Visti gli atti ed in particolare:

1. Il verbale di vendita senza incanto redatto da me Notaio in data 20 settembre 2022 dal quale risulta che l'immobile costituente il lotto unico è stato aggiudicato, visti gli artt. 571 e 572 III c., cpc, al prezzo di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemilavirgolazcrocero) per metà ciascuno ai signori nato a , residente a via C.F. il quale ha dichiarato di essere celibe, e nato a residente a via , C.F. la quale dichiara di essere nubile.
2. Il finanziamento ottenuto dagli aggiudicatari signori per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 585 c.p.c. III comma, a mezzo di contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto del Notaio Dott.ssa



FISSAZIONE UDIENZA RIPARTO

- La cancelleria notifica all'esperto contabile il decreto di trasferimento telematico.
- L'udienza deve tenersi nel termine massimo di 120 giorni dalla notifica. E' pertanto opportuno contattare immediatamente (nei giorni e orari indicati nel vademecum) l'associazione dei curatori al numero 051/2751710 per chiedere la data dell'udienza.
- Comunicare l'udienza di riparto ai creditori, agli ausiliari e al debitore costituito, assegnando il termine per il deposito della precisazione dei crediti.
- Depositare il provvedimento di fissazione dell'udienza allegando le notifiche eseguite

NELL'ESECUZIONE N.
Debitore Esecutato:
Promossa da:
G.E.: dott. Maurizio Atzori

L'Esperto Contabile

Vista la delega contenuta nell'ordinanza di vendita;

Preso atto dell'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione e dell'emissione del decreto di trasferimento **del lotto unico**

Visto l'art. 596 c.p.c.

- Fissa sino al giorno 12/04/2023 perché i creditori precisino i crediti con indicazione del relativo privilegio mediante deposito telematico nel fascicolo d'ufficio e mediante invio di posta elettronica certificata alla scrivente: carolina.rago@pct.pecopen.it;
- Nulla ricevendo entro il termine perentorio di cui sopra il riparto sarà predisposto tenendo conto degli importi indicati nell'atto di intervento;
- Fissa l'udienza del giorno **26/05/2023 ad ore 16,15**, nella stanza n.° 6.2 del Tribunale di Bologna, per l'approvazione del riparto **finale**, ricordando che la mancata comparizione comporta approvazione del riparto ai sensi dell'art. 597 c.p.c.;
- Comunica che depositerà il testo definitivo del progetto di riparto, corredato delle eventuali osservazioni e relativa replica entro il

11/05/2023

Bologna, 20/03/2023

L'esperto contabile (*dott.ssa Carolina Rago*)

Si avverte:

-che la nota di precisazione dovrà indicare l'indirizzo pec al quale inviare la bozza del progetto di riparto per le eventuali osservazioni.




IL COMPENSO

- Il compenso dell'esperto contabile è fissato sulla base dei creditori come segue: fino a due creditori € 1.000,00=
- -da tre a sette creditori € 1.800,00=
- -oltre sette creditori € 2.100,00=

Non si contano gli ausiliari, il debitore (anche se fallito), né il condominio se NON costituito

Il compenso è riferito ad ogni riparto eseguito e NON ad ogni lotto ripartito. Se si ritiene di non fissare l'udienza per un singolo lotto poiché ad esempio di valore esiguo, per il quale il riparto sarebbe antieconomico, depositare nel fascicolo telematico una nota contenente la motivazione.



DEPOSITO RIPARTO

- Si consiglia di utilizzare l'home banking per estrarre i movimenti;
- Inviare ai creditori, al debitore costituito e a tutti gli ausiliari la bozza del riparto assegnando un termine non inferiore a giorni 7 per le eventuali osservazioni
- Depositare telematicamente il riparto corredato delle osservazioni (sulle quali, se non coinvolgono aspetti giuridici complessi, svolgere le repliche e confermare o modificare il riparto se si ritiene di accoglierle)



UDIENZA APPROVAZIONE RIPARTO

- Redigere il verbale utilizzando il fac-simile riportato nel vademecum.
- Ove sorgano contestazioni fissare l'udienza ex art. 512 cpc (secondo il calendario del G.E. che troviamo nella stanza)
- L'enunciato dell'art. 512 comma I, c.p.c. prevede: «Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza...»
- **AL FINE DI RIDURRE I TEMPI SI CHIEDE ALL'ESPERTO CONTABILE DI RIDURRE L'INSORGENZA DI CONTROVERSIE PER QUESTIONI RISOLVIBILI.** L'esperto contabile è invitato a prendere contatto con i creditori/debitori che hanno formulato le osservazioni e cercare, ove possibile una soluzione. Solo se le osservazioni investono questioni giuridiche, o in caso di impossibilità di trovare un accordo, rimettere il fascicolo davanti al GE,
- Depositare il verbale nel fascicolo telematico entro 3 giorni



I PAGAMENTI E LA RESTITUZIONE DEGLI ORIGINALI

- La cancelleria notifica il verbale di approvazione;
- Portare in banca la copia del riparto, il verbale di approvazione, copie allegati H e il modello excel contenente il dettaglio dei pagamenti da eseguire. **Se il riparto è finale indicare alla Banca la destinazione delle somme residue e chiudere il conto corrente**
- Effettuati tutti i pagamenti **depositare telematicamente le contabili dei bonifici, le fatture degli ausiliari e dell'Ass. notarile, delle pubblicità e l'estratto conto con evidenza dell'estinzione**

Restituire in cancelleria in un tempo ragionevole (previa richiesta di appuntamento da indirizzare a annalisa.accettulli@giustizia.it)

- a) Per le procedure per le quali il Decreto e i mandati sono telematici, restituire solo gli originali degli allegati H- Se il creditore paga il bollo telematicamente deposita telematicamente anche l'allegato H

ESEC. IMM. N.

Contro

La sottoscritta dott.ssa, delegato contabile nella procedura RGE completate le operazioni di cui alla delega

DEPOSITA

- Contabili dei bonifici in favore del Notaio per rimborso PVP;
- bonifici pagamento pubblicità e fatture;
- Bonifici all'Associazione notarile e relativa fattura; delle imposte e della restituzione all'aggiudicatario del fondo spese;
- Originale All. H assegnazione art. 41 TUB euro 85.000;
- Bonifico pagamento gravami;
- contabili di pagamento, fatture e originali allegati H relativi al riparto finale:
- Copia dei movimenti bancari con evidenza dell'estinzione del conto corrente n. acceso presso MPS

Bologna,



I CREDITORI /DEBITORI IRREPERIBILI

- Le somme spettanti ai creditori /debitori irreperibili restano depositate sul c/c della procedura, attualmente alle stesse condizioni del conto. Solo MPS previa comunicazione che trattasi di conto «per soggetti irreperibili» azzerà i costi di gestione.
- E' NECESSARIO depositare istanza al G.E. con richiesta di autorizzazione a non chiudere il conto, come da fac simile:

«Il sottoscritto Delegato Contabile etc.....

comunica

che il creditore xxxxx o debitore xxxx risulta irreperibile pertanto chiede alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione a lasciare aperto il c/c n. presso la banca xxx , vincolato alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione.»

A questo punto non ci saranno altrimenti adempimenti a carico dell'esperto contabile, poiché decorsi 5 anni la Cancelleria procederà alla devoluzione delle somme alla Tesoreria.



COORDINAMENTO TRA PROCEDURA ESECUTIVA E CONCORSUALE

Debitore esecutato fallito (ante codice della crisi):

I. L'esecuzione è dichiarata improcedibile su istanza del curatore, a meno che il curatore non decida di subentrare ex art. 107 L.f. e in tal caso la procedura esecutiva prosegue. L'Esecuzione prosegue anche in presenza di un creditore fondiario ex art. 41 TUB. IL curatore ha diritto di ottenere il riconoscimento in prededuzione delle spese della procedura fallimentare che dovrà quantificare in sede di precisazione dei crediti come da fac simile allegato. I compensi dovranno essere liquidati dal Tribunale in sede in concorsuale. L'assegnazione al creditore fondiario è provvisoria poiché il riparto deve essere svolto in sede fallimentare



-
- Se il debitore è assoggettato a procedura da sovraindebitamento

Nel caso in cui l'esecuzione non venga sospesa o dichiarata improcedibile, il compito dell'esperto contabile sarà limitato all'esecuzione dei pagamenti ordinati dal G.E. e nel riparto si provvederà alla liquidazione delle predeuzione e all'assegnazione del ricavato alla procedura di sovraindebitamento. Ai sensi della legge 3/2012 non opera il diritto processuale del creditore fondiario il quale non ha diritto all'assegnazione di somme neanche in via provvisoria



NUOVO CODICE DELLA CRISI

- Art. 107, 6 comma LF:

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51 (divieto di azione esecutive)

- Art. 216, comma 10 CCII

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.»